

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa del senatore TAROLLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1997**

---

Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  
approvato con decreto del Presidente della Repubblica  
il 31 agosto 1972, n. 670

---

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo quasi venticinque anni dall'approvazione dello speciale Statuto di autonomia per la regione Trentino-Alto Adige e per le province di Trento e di Bolzano si rendono necessarie allo stesso alcune modifiche al fine di migliorare i rapporti di convivenza fra le popolazioni di lingua italiana, di lingua tedesca e di lingua ladina della provincia di Bolzano.

Le modifiche riguardano l'obbligatorietà dell'insegnamento della lingua materna

fin dalla prima elementare e la facoltà di insegnarla già dalle scuole materne; l'abrogazione di alcune norme che condizionano l'esercizio del diritto di voto in tema di elettorato attivo ed in tema di elezione del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano e dei Consigli comunali; nuove disposizioni tese a garantire la concreta realizzazione della tutela dei gruppi linguistici, ed infine norme di garanzia.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****Art. 1.**

1. Al testo unificato delle leggi concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente materna. Nelle scuole elementari e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna. Nelle scuole materne l'insegnamento della seconda lingua è facoltativo.»;

b) il quarto comma dell'articolo 25 è abrogato;

c) al terzo comma dell'articolo 30 è aggiunto il seguente periodo: «L'elezione del presidente e del vice presidente avviene nel rispetto della preventiva designazione fatta dalla maggioranza dei consiglieri di ciascuno dei due gruppi linguistici.»;

d) al secondo comma dell'articolo 49 è aggiunto il seguente periodo: «L'elezione del presidente e del vice presidente avviene nel rispetto della preventiva designazione fatta dalla maggioranza dei consiglieri di ciascuno dei due gruppi linguistici.»;

e) il primo comma dell'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Le leggi approvate dal Consiglio regionale o da quello provinciale vengono comunicate al commissario del governo di Trento, se trattasi di leggi della regione o della provincia di Trento, ed al commissario del governo di Bolzano, se trattasi di leggi della provincia di Bolzano. Le leggi sono promul-

gate trenta giorni dopo questa comunicazione, salvo che il Governo non le rinvi al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che esse sono viziate di manifesta illegittimità costituzionale, ovvero che esse eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali con quelli delle due province.»;

f) il secondo comma dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato da un assessore effettivo nella giunta municipale, se nel Consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso. A questo assessore il sindaco deve affidare le competenze relative alla cultura per il gruppo linguistico di appartenenza.»;

g) l'articolo 63 è abrogato;

h) il terzo comma dell'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti, nel termine di tre giorni, ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione della maggioranza dei consiglieri di ciascun gruppo.»;

i) il terzo comma dell'articolo 89 viene sostituito dal seguente:

«I posti dei ruoli di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione effettuato nell'anno 1971.»;

l) è abrogato il secondo comma dell'articolo 91;

m) l'articolo 107 è sostituito dal seguente:

«Art. 107. - Le norme di attuazione, inerenti il presente Statuto, saranno emanate

sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Questi ultimi devono appartenere ai due maggiori gruppi linguistici della provincia di Bolzano ed essere eletti su designazione della maggioranza dei consiglieri provinciali degli stessi gruppi. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al primo comma è istituita una speciale commissione per le norme d'attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco. I due eletti del Consiglio provinciale di Bolzano, di cui al comma precedente, sono membri di diritto.».





